

**Ricorso della Repubblica ellenica contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 maggio 2004**

(Causa C-218/04)

(2004/C 179/18)

Il 26 maggio 2004 la Repubblica ellenica, rappresentata dai sigg. Vasileios Kontolaimos, consigliere giuridico, e Ioannis Chalkias, consigliere giuridico aggiunto dell'Ufficio speciale di diritto comunitario presso il Ministero dell'agricoltura, nonché dalla sig.ra Sofia Chala, consigliere giuridico aggiunto presso il servizio giuridico speciale, sezione diritto europeo comunitario, presso il Ministero degli affari esteri, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciatore di Grecia, 27, rue Marie-Adélaïde, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare nulla la decisione della Commissione 30 marzo 2004, C(2004) 1070 def., con la quale la Commissione ha reclamato il rimborso di un importo di EUR 710,341 che era stato versato dall'Unione europea a titolo di partecipazione finanziaria alle spese sostenute per l'istituzione dello schedario viticolo comunitario;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

*Motivi e principali argomenti:*

1. Violazione di legge.
2. Eccesso di potere.
3. La decisione della Commissione che pretende il rimborso dell'importo erogato non è conforme al principio di proporzionalità né al principio di collaborazione della Commissione con gli Stati membri.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 27 maggio 2004**

(Causa C-221/04)

(2004/C 179/19)

Il 27 maggio 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. van Beek e G. Valero Jordana, in

qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che, avendo le autorità della Castiglia e León consentito la collocazione di lacci a scatto in diverse riserve private di caccia, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 12, n. 1, e dell'allegato VI della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE<sup>(1)</sup>, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

*Motivi e principali argomenti:*

Le autorizzazioni alla caccia alla volpe con lacci concesse dalle autorità della Castiglia e León violano l'art. 12, n. 1 e l'allegato VI della direttiva 92/43/CEE per due motivi.

Da un lato, è stato consentito l'uso del laccio a scatto nelle zone di Aldenueva de la Sierra e di Mediana de Voltoya, il che comporta la caccia o la turbativa intenzionale di una specie animale, la lutra lutra (nutria), menzionata nell'allegato IV della direttiva quale specie di interesse comunitario che richiede una protezione particolare. Le stesse autorità spagnole hanno riconosciuto la presenza della nutria nella dette zone.

Dall'altro, il laccio a scatto è uno strumento di caccia non selettivo, dato che qualsiasi animale, a prescindere da quello che si intende catturare (nel caso di specie la volpe), può restare intrappolato. L'argomentazione delle autorità spagnole secondo la quale le autorizzazioni contengono una clausola che obbliga a liberare le altre specie non consente di ritenere le trappole selettive, dal momento che gli animali catturati potrebbero rimanere feriti, fino a subire amputazioni, nel tentativo di liberarsi dai lacci.

<sup>(1)</sup> GU L 206 del 22.07.1992, pag. 7